

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 727/2014 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 2014**

che avvia un riesame relativo a un «nuovo esportatore» del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. DOMANDA

- (1) La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (2) La domanda è stata presentata il 4 gennaio 2014 da Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd. («il richiedente»), un produttore esportatore di acido tricloroisocianurico della Repubblica popolare cinese («RPC»).

2. PRODOTTO

- (3) Il prodotto oggetto del riesame è costituito dall'acido tricloroisocianurico e suoi preparati (TCCA), chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato con i codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 94 20 20) e originario della Repubblica popolare cinese.

3. MISURE IN VIGORE

- (4) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio ⁽²⁾, a norma del quale le importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame originario della RPC, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 42,6 %, fatta eccezione per varie società espressamente indicate all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, che sono soggette ad aliquote individuali del dazio.

4. MOTIVAZIONE

- (5) Il richiedente afferma di non aver esportato nell'Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure antidumping, vale a dire nel periodo compreso tra il 1° aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («il periodo dell'inchiesta iniziale»).
- (6) Il richiedente sostiene altresì di non essere collegato ad alcun produttore esportatore del prodotto oggetto del riesame, che sia soggetto alle summenzionate misure antidumping.
- (7) Il richiedente afferma inoltre di avere iniziato a esportare nell'Unione il prodotto oggetto del riesame dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

5. PROCEDURA

- (8) I produttori dell'Unione notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 346 del 30.12.2011, pag. 6.

